



DOCUMENTO SULL'EROGAZIONE DELLE RENDITE

Fondo Pensione Complementare a Capitalizzazione per i Professionisti

Piazza Vittorio Emanuele II, 78 - 00185 Roma - tel. 06 4041 9476

Cod. fisc. 97132130580 – Albo dei Fondi Pensione n. 77 – Registro Persone Giuridiche n. 61/99

Allegato alla Nota Informativa

Il FONDOPRO, (di seguito definito Fondo Pensione) ha stipulato in data 01/11/2015 con la Società GENERALI VITA S.p.A. (di seguito definita Società) apposita convenzione per l'erogazione delle prestazioni pensionistiche complementari in forma di rendita vitalizia (di seguito Convenzione).

Di seguito sono riportate le principali clausole:

Art.1- Oggetto della convenzione. Prestazioni assicurate

1. La Convenzione ha per oggetto l'assicurazione di rendita vitalizia immediata con rivalutazione annua delle prestazioni erogabile in rate mensili posticipate, sulla testa degli aderenti al Fondo Pensione (di seguito definiti "Assicurati") che, avendo maturato i requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari previste dallo Statuto/Regolamento del Fondo Pensione, siano inseriti in assicurazione su indicazione del Fondo Pensione stesso.

1bis. Il Fondo Pensione può richiedere, in relazione al singolo Assicurato, che, in luogo delle rendite di cui al comma 1, sia erogata una rendita annua vitalizia rivalutabile reversibile totalmente o parzialmente a favore del sopravvivente designato.

1ter. L'Assicurato potrà inoltre richiedere al momento dell'ingresso in assicurazione e per il tramite del Fondo Pensione, l'opzione di rendita con raddoppio dell'importo assicurato nel caso in cui per l'assicurato principale sopraggiunga uno stato di non autosufficienza, così come definito all'articolo 4, lettera D. Per le rendite di cui al punto 1bis, il raddoppio dell'importo erogato opera esclusivamente nel caso di perdita di autosufficienza dell'assicurato principale, rimanendo pertanto esclusa la possibilità di raddoppio dell'importo erogato in caso di sopravvenuta non autosufficienza della testa reversionaria. In caso di decesso dell'assicurato primario per il quale risultava in essere uno stato di non autosufficienza, la rendita erogabile alla testa reversionaria verrà calcolata a partire dall'importo iniziale della rendita assicurata – rivalutato in base a quanto previsto dall'allegato II alla Convenzione – e alla percentuale di reversibilità prevista.

L'Assicurato potrà inoltre richiedere, per il tramite del Fondo Pensione, l'erogazione di una rendita pagabile con rateazione diversa da mensile, ovvero con rateazione bimestrale, trimestrale, semestrale o annuale posticipata.

Gli importi conseguenti al cambiamento di rateazione o all'esercizio di una delle facoltà sopra previste verranno determinati sulla base degli stessi criteri attuariali adottati per la tariffa utilizzata.

2. L'importo annuo iniziale di ciascuna rendita si ottiene come di seguito indicato:

- per le rendite senza opzione di raddoppio in caso di non autosufficienza, dividendo il premio versato alla Società, al netto delle eventuali imposte, per il coefficiente di conversione in rendita riportato nella Tabella A dell'Allegato IV alla Convenzione, corrispondente all'età – opportunamente rettificata come indicato nel citato Allegato III alla Convenzione – ed al sesso dell'Assicurato.
- per le rendite con opzione di raddoppio in caso di non autosufficienza, dividendo il premio versato alla Società, al netto delle eventuali imposte e della cifra fissa di Euro 20,00, per il coefficiente di conversione in rendita riportato nella Tabella A dell'Allegato XII alla Convenzione, corrispondente all'età – opportunamente rettificata come indicato nel citato Allegato IV alla Convenzione – ed al sesso dell'Assicurato.

In caso di rendita reversibile, i suddetti coefficienti vengono determinati anche con riferimento all'età – opportunamente rettificata come indicato nell'Allegato VIII alla Convenzione – e al sesso della testa reversionaria, nonché alla percentuale di reversibilità della rendita stessa.

Le età in anni interi dell'Assicurato e dell'eventuale Reversionario sono calcolate alla data di decorrenza della rendita, considerando come unità la frazione d'anno di età uguale o superiore a 6 mesi compiuti.

I coefficienti di conversione in rendita di cui sopra sono adottati dalla Società relativamente al quinquennio di durata della convenzione.

Entro i tre mesi precedenti la scadenza di validità dei coefficienti, la Società comunicherà al Fondo Pensione i nuovi coefficienti di conversione che resteranno in vigore per il quinquennio successivo.

2bis. La rendita annua iniziale sarà rivalutata a ciascuna ricorrenza annuale della rendita secondo quanto previsto nella clausola di rivalutazione di cui all'allegato II alla Convenzione.

Art. 2 – Premio di assicurazione

1. La Società si impegna a corrispondere al Fondo Pensione le rendite oggetto della presente Convenzione a fronte del pagamento, in unica soluzione, del premio unico per ciascuna rendita assicurata.
2. A fronte del versamento del premio unico, la Società rilascerà una quietanza.

3. Per l'elaborazione dei coefficienti di cui all'art. 1, comma 2, è stata adottata la tavola di sopravvivenza A62D e applicato un caricamento complessivo sul premio del:

- 1,98% per le tipologie di rendita vitalizia semplice, certa a 5 o 10 anni, reversibile e controassicurata;
- 2,22% per le tipologia di rendita con maggiorazione in caso di non autosufficienza.

Art. 3- Pagamento della rendita

1. Ciascuna rendita avrà decorrenza dal 1° del mese successivo alla data di versamento del premio e verrà erogata in rate mensili posticipate eccetto diversa indicazione da parte dell'assicurato.

La ricorrenza annuale della rendita coincide con ciascun anniversario della data di decorrenza della rendita stessa.

Il pagamento della rendita viene eseguito mediante bonifico bancario a favore del Fondo Pensione alla scadenza delle rate convenute in contratto. Il Fondo Pensione dovrà comunicare alla Società il c/c bancario e le coordinate bancarie (ABI CAB) sul quale accreditare gli importi. In caso di variazione del c/c bancario il Fondo Pensione dovrà darne comunicazione alla Società con un mese di anticipo rispetto alla data di corresponsione della rata.

Per tutti i pagamenti della Società debbono essere preventivamente consegnati alla stessa il certificato di esistenza in vita dell'Assicurato (con frequenza annuale) e i documenti necessari ad individuare gli aventi diritto mentre la Società si riserva di richiedere, con lettera raccomandata, il certificato di nascita dell'Assicurato.

La Società esegue il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione prevista. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori, a partire dal termine stesso, calcolati utilizzando il tasso di rendimento attribuito di cui alla lettera A) della Clausola di Rivalutazione.

2. L'erogazione della rendita cesserà con il pagamento della rata di competenza del mese in cui si è verificato il decesso dell'Assicurato o del Reversionario in caso di reversibilità. Eventuali rendite pagate e non dovute dovranno essere restituite alla Società dal Fondo Pensione.

3. Le prestazioni oggetto della presente convenzione sono erogate al Fondo Pensione.

Art. 4 - Opzione di raddoppio dell'importo di rendita in caso di LTC

A) Limiti di ingresso in assicurazione

Per le rendite con opzione di raddoppio dell'importo erogato in caso di sopraggiunto stato di non autosufficienza dell'assicurato è richiesta all'assicurando, al momento dell'ingresso in assicurazione, la compilazione del Questionario assuntivo per Long Term Care di cui all'Allegato I alla Convenzione.

La mancata presentazione – entro sessanta giorni dalla richiesta – della documentazione necessaria per l'esatta valutazione del rischio da assumere annulla l'opzione di raddoppio della rendita in caso di non autosufficienza.

La Società, entro quarantacinque giorni dalla data di ricevimento della documentazione richiesta, in base alle risultanze di tali documenti e comunque a suo insindacabile giudizio, si riserva di richiedere ulteriore documentazione sanitaria, di fissare eventuali particolari condizioni di accettazione o di rifiutare il rischio.

In caso di rifiuto del rischio da parte della Società, quest'ultima ne darà comunicazione all'assicurato per il tramite del Fondo Pensione.

L'opzione di raddoppio non potrà altresì essere esercitata nel caso in cui, per l'assicurando, sussista già uno stato di non autosufficienza al momento dell'ingresso in assicurazione.

Nei casi di cui ai commi 2, 4 e 5 del presente articolo, la Società resta comunque a disposizione per richieste di accensione di una rendita senza opzione di raddoppio in caso di non autosufficienza dell'assicurato.

Durante il periodo utile all'esame della documentazione sanitaria definito nel capoverso precedente, la copertura verrà limitata ai soli casi di perdita di autosufficienza permanente derivanti esclusivamente da evento accidentale, fortuito ed esterno, indipendente dalla volontà dell'Assicurato.

B) Dichiarazioni del Fondo Pensione e dell'Assicurato

Ai fini di una esatta valutazione del rischio da parte della Società, le dichiarazioni del Fondo Pensione e dell'Assicurato devono essere veritiere, esatte e complete.

In caso di dichiarazioni inesatte e di reticenze relative a circostanze tali che la Società non avrebbe dato il suo consenso all'assunzione del rischio, o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, la Società stessa:

a) quando esiste dolo o colpa grave, ha diritto:

- di contestare la validità del contratto o della singola posizione assicurativa entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza;
 - di rifiutare, in caso di sinistro e in ogni tempo, il pagamento delle prestazioni restituendo la somma dei versamenti effettuati, al netto dei diritti di emissione e quietanza;
- b) quando non esiste dolo o colpa grave, ha diritto:
- di rivedere le condizioni di assunzione previste dal contratto o inerenti alla singola posizione assicurativa entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza;
 - di ridurre, in caso di sinistro e in ogni tempo, le prestazioni in relazione al maggior rischio accertato.

L'inesatta indicazione dell'età dell'Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base all'età reale, delle prestazioni erogate.

C) Limiti di età

Possono essere inclusi in assicurazione tutti gli assicurati di cui in premessa aventi un'età (età calcolata in anni interi, considerando come anno intero la frazione uguale o superiore a sei mesi) non superiore a 70 anni.

D) Perdita di autosufficienza permanente dell'Assicurato

La perdita di autosufficienza dell'Assicurato nel compimento degli atti elementari della vita quotidiana in modo presumibilmente permanente, avviene quando l'Assicurato è incapace di svolgere gli "atti elementari della vita quotidiana" sotto indicati e per il cui svolgimento necessita di assistenza da parte di un'altra persona:

- farsi il bagno o la doccia
- vestirsi e svestirsi
- igiene del corpo
- mobilità
- continenza
- bere e mangiare

La perdita di autosufficienza ai fini della presente assicurazione viene riconosciuta quando l'Assicurato abbia raggiunto il punteggio di almeno 40 punti con i criteri e le modalità riportati nella Tabella A alla Convenzione.

E) Esclusioni in caso di perdita di autosufficienza permanente dell'Assicurato

Il raddoppio della prestazione in forma di rendita in caso di sopraggiunta non autosufficienza dell'assicurato non opera qualora la perdita di autosufficienza è causata da:

- a) attività dolosa del Beneficiario;
- b) partecipazione dell'Assicurato a delitti dolosi;
- c) partecipazione dell'assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato italiano: in questo caso la garanzia può essere prestata solo alle condizioni stabilite dal competente Ministero e su richiesta della Contraente;
- d) partecipazione attiva dell'Assicurato a tumulti popolari, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, colpi di stato;
- e) atti di terrorismo o di guerra per cause nucleari/ e/o batteriologiche e/o chimiche;
- f) trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo – naturali o provocati – e accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi x, ecc.).
- g) malattie intenzionalmente procurate, alcoolismo, uso non terapeutico di psicofarmaci e stupefacenti o abuso di farmaci;
- h) negligenza, imprudenza ed imperizia nel seguire consigli medici: con ciò si intende che la prestazione di rendita non viene erogata se è comprovato che l'Assicurato di sua volontà non ha consultato i medici, o non ha seguito le indicazioni degli stessi al fine di migliorare il proprio stato di salute;
- i) uso di veicoli o natanti in competizioni – non di regolarità pura – e alle relative prove o allenamenti;
- j) incidente di volo, se l'assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;
- k) attività sportiva dichiarata come non praticata al momento della sottoscrizione della proposta di contratto anche se intrapresa successivamente a tale momento.

Il raddoppio della prestazione in forma di rendita non opera nel caso in cui al momento dell'ingresso in assicurazione per l'assicurato sussista già uno stato di non autosufficienza.

Nei suddetti casi la Società erogherà un importo di rendita vitalizia corrispondente a quella determinata in base a quanto previsto dall'art. 1, comma 2, primo capoverso.

F) Denuncia, accertamento e riconoscimento della perdita di autosufficienza

Verificatasi la perdita di autosufficienza permanente dell'Assicurato, la Contraente o l'Assicurato stesso deve richiederne tempestivamente per iscritto il riconoscimento alla Società su apposito modulo fornito dalla stessa (Modello GVVA24), a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, allegando una relazione medica sulle cause della perdita di autosufficienza redatta dal medico curante su apposito modello (Modello GVVA25) anch'esso fornito dalla Società. Dalla data di ricevimento di tale documentazione- *data di denuncia* – decorre il *periodo di accertamento* da parte della Società che, in ogni caso, non può superare i sei mesi.

La Società si riserva di richiedere all'Assicurato informazioni sulle predette cause e ulteriore documentazione medica in considerazione di specifiche esigenze istruttorie, sciogliendo al tempo stesso dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato. Ultimati i controlli medici la Società comunica per iscritto al Fondo Pensione o all'Assicurato stesso, entro e non oltre il periodo di accertamento, se riconosce o meno lo stato di non autosufficienza.

In caso di accertamento dello stato di non autosufficienza la Società, a decorrere dalla prima scadenza di rata successiva alla data di riconoscimento stesso, erogherà un importo di rendita annua pari al doppio dell'importo erogato fino a quel momento.

G) Rivedibilità dello stato di non autosufficienza

Nel periodo di erogazione della rendita, la Società ha il diritto di effettuare successivi accertamenti della condizione di non autosufficienza dell'Assicurato, non più di una volta ogni tre anni. In tale occasione sarà richiesta almeno la presentazione di un certificato del medico curante che attesti la permanenza dello stato di non autosufficienza.

Se dagli eventuali accertamenti risultasse che l'Assicurato non raggiunge il punteggio di almeno 40 punti con i criteri e le modalità riportati nella Tabella A, cessa immediatamente l'erogazione della prestazione per la perdita di autosufficienza, con conseguente

dimezzamento dell'importo annuo di rendita erogato a decorrere dalla prima scadenza di rata successiva.

H) Controversie

Nel caso in cui la perdita di autosufficienza permanente non venga riconosciuta dalla Società, il Fondo Pensione o l'Assicurato stesso hanno facoltà di promuovere, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno spedita alla Direzione Generale della Società, la decisione di un Collegio medico, composto di tre medici, di cui uno nominato dalla Società, l'altro dalla Contraente o – su sua delega – dall'Assicurato ed il terzo scelto di comune accordo dalle due Parti.

In caso di mancato accordo fra le Parti la scelta del terzo medico è demandata al Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio Medico.

Il Collegio medico risiede nel comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato e, ove lo ritenga opportuno, può esperire qualsiasi accertamento sanitario di carattere preliminare o incidentale (visite mediche, esami di laboratorio, ecc.).

Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici si rifiuta di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dai medici nel verbale definitivo.

Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze del terzo medico.

Art. 5- Valore di riscatto

1. Le rendite oggetto di questa Convenzione non ammettono valore di riscatto.

Art. 6- Tasse, bolli ed imposte

1. Tutte le spese per tasse, bolli ed imposte dovute in base a leggi presenti e future, sia sul premio unico versato, sia sulla rendita convenuta, sono a carico del Fondo Pensione.

Art. 7- Tasso massimo di interesse garantito

1. Le eventuali modifiche del tasso massimo di interesse garantito, determinato dall'ISVAP, ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, sono applicate alla tariffa oggetto della presente convenzione relativamente agli aderenti non ancora inseriti nella presente convenzione.

Allegati

Allegato I alla Convenzione. Tabella A

Attribuzione del punteggio nella fase di accertamento della perdita di autosufficienza

Allegato II alla Convenzione

Clausola di rivalutazione

Regolamento Gestione Speciale Rendigen

Allegato III alla Convenzione

Tabella di Age Shifting

Allegato IV alla Convenzione

Assicurazione di rendita vitalizia immediata a premio unico con rivalutazione annua della rendita e tasso tecnico 0%- Tabella dei tassi per la conversione del capitale in una rendita pagabile in rate mensili posticipate – Premio unico per ottenere un Euro di rendita annua vitalizia

Allegato V alla Convenzione

Assicurazione di rendita vitalizia immediata a premio unico con rivalutazione annua della rendita e tasso tecnico 0% - Tabella dei tassi per la conversione del capitale in una rendita

pagabile in rate trimestrali posticipate – Premio unico per ottenere un Euro di rendita annua vitalizia

Allegato VI alla Convenzione

Assicurazione di rendita vitalizia immediata a premio unico con rivalutazione annua della rendita e tasso tecnico 0%- Tabella dei tassi per la conversione del capitale in una rendita pagabile in rate semestrali posticipate – Premio unico per ottenere un Euro di rendita annua vitalizia

Allegato VII alla Convenzione

Assicurazione di rendita vitalizia immediata a premio unico con rivalutazione annua della rendita e tasso tecnico 0%- Tabella dei tassi per la conversione del capitale in una rendita pagabile in rate annuali posticipate – Premio unico per ottenere un Euro di rendita annua vitalizia

Allegato VIII alla Convenzione

Assicurazione di rendita vitalizia immediata a premio unico, reversibile al 60%, con rivalutazione annua della rendita e tasso tecnico 0%- Tabella dei tassi per la conversione del capitale in una rendita pagabile in rate mensili posticipate – Premio unico per ottenere un Euro di rendita annua vitalizia.

Allegato IX alla Convenzione

Assicurazione di rendita vitalizia immediata a premio unico, pagabile in modo certo per 5 anni, con rivalutazione annua della rendita e tasso tecnico 0% - Tabella dei tassi per la conversione del capitale in una rendita pagabile in rate mensili posticipate – Premio unico per ottenere un Euro di rendita annua vitalizia.

Allegato X alla Convenzione

Assicurazione di rendita vitalizia immediata a premio unico, pagabile in modo certo per 10 anni, con rivalutazione annua della rendita e tasso tecnico 0%- Tabella dei tassi per la conversione del capitale in una rendita pagabile in rate mensili posticipate – Premio unico per ottenere un Euro di rendita annua vitalizia.

Allegato XI alla Convenzione

Assicurazione di rendita vitalizia immediata a premio unico con rivalutazione annua della rendita con controassicurazione a tasso tecnico 0,5%- Tabella dei tassi per la conversione del capitale in una rendita pagabile in rate mensili posticipate – Premio unico per ottenere un Euro di rendita annua vitalizia

Allegato XII alla Convenzione

Assicurazione di rendita vitalizia immediata a premio unico con rivalutazione annua della rendita, tasso tecnico 0% e raddoppio della prestazione in caso di insorgenza dello stato di non autosufficienza dell'assicurato – Tabella dei tassi per la conversione del capitale in una rendita pagabile in rate mensili posticipate – Premio unico per ottenere un Euro di rendita annua vitalizia

Allegato XIII alla Convenzione

Assicurazione di rendita vitalizia immediata a premio unico, reversibile al 60%, con raddoppio della prestazione in caso di insorgenza dello stato di non autosufficienza dell'assicurato, con rivalutazione annua della rendita a tasso tecnico 0% – Tabella dei tassi per la conversione del capitale in una rendita pagabile in rate mensili posticipate – Premio unico per ottenere un Euro di rendita annua vitalizia

Tabella A: Attribuzione del punteggio nella fase di accertamento della perdita di autosufficienza

Farsi il bagno		
1° grado	l'Assicurato è in grado di farsi il bagno e/o la doccia in modo completamente autonomo	Punteggio 0
2° grado	l'Assicurato necessita di assistenza per entrare nella e/o uscire dalla vasca da bagno	Punteggio 5
3° grado	l'Assicurato necessita di assistenza per entrare nella e/o uscire dalla vasca da bagno e durante l'attività stessa del farsi il bagno	Punteggio 10
Vestirsi e svestirsi		
1° grado	l'Assicurato è in grado di vestirsi e svestirsi in modo completamente autonomo	Punteggio 0
2° grado	l'Assicurato necessita di assistenza per vestirsi e/o svestirsi o per la parte superiore del corpo o per la parte inferiore del corpo	Punteggio 5
3° grado	l'Assicurato necessita di assistenza per vestirsi e/o svestirsi sia per la parte superiore del corpo sia per la parte inferiore del corpo	Punteggio 10
Igiene del corpo		
1° grado	l'Assicurato è in grado di svolgere autonomamente e senza assistenza da parte di terzi i seguenti gruppi di attività identificati da (1), (2) e (3): (1) andare al bagno (2) lavarsi, lavarsi i denti, pettinarsi, asciugarsi, radersi (3) effettuare atti di igiene personale dopo essere andato al bagno	Punteggio 0
2° grado	l'Assicurato necessita di assistenza per almeno uno e al massimo due dei suindicati gruppi di attività (1), (2) e (3)	Punteggio 5
3° grado	l'Assicurato necessita di assistenza per tutti i suindicati gruppi di attività (1), (2) e (3)	Punteggio 10
Mobilità		
1° grado	l'Assicurato è in grado di alzarsi autonomamente dalla sedia e dal letto e di muoversi senza assistenza da parte di terzi	Punteggio 0

2° grado	l'Assicurato necessita di assistenza per muoversi, eventualmente anche di apparecchi ausiliari tecnici come ad esempio la sedia a rotelle, le stampelle. E' però in grado di alzarsi autonomamente dalla sedia e dal letto	Punteggio 5
3° grado	l'Assicurato necessita di assistenza per alzarsi dalla sedia e dal letto e per muoversi	Punteggio 10

Continenza		
1° grado	l'Assicurato è completamente continente	Punteggio 0
2° grado	l'Assicurato presenta incontinenza di urina o feci al massimo una volta al giorno	Punteggio 5
3° grado	l'Assicurato è completamente incontinente e vengono utilizzati aiuti tecnici come il catetere o colostomia	Punteggio 10
Bere e mangiare		
1° grado	l'Assicurato è completamente e autonomamente in grado di consumare bevande e cibi preparati e serviti	Punteggio 0
2° grado	l'Assicurato necessita di assistenza per una o più delle seguenti attività preparatorie: - sminuzzare/tagliare il cibo - sbucciare la frutta - aprire un contenitore/una scatola - versare bevande nel bicchiere	Punteggio 5
3° grado	l'Assicurato non è in grado di bere autonomamente dal bicchiere e mangiare dal piatto. Fa parte di questa categoria l'alimentazione artificiale	Punteggio 10

ALLEGATO II ALLA CONVENZIONE

CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE

La Società riconosce una rivalutazione annua delle prestazioni in base alle condizioni che seguono.

La Società gestisce le attività a copertura degli impegni assunti (riserva matematica) nei confronti degli Aderenti al Fondo pensione nella Gestione Speciale “Rendigen” con le modalità ed i criteri previsti dal Regolamento della Gestione allegato.

A) MISURA DELLA RIVALUTAZIONE

La Società dichiara mensilmente, entro il primo giorno del mese che precede quello della ricorrenza annuale della rendita, il rendimento medio annuo conseguito dalla Gestione Speciale nell’arco dei dodici mesi precedenti il secondo mese anteriore a quello della ricorrenza annuale della rendita secondo quanto previsto al punto 3) del Regolamento della Gestione Speciale Rendigen. Detto rendimento, diminuito di un valore trattenuto dalla Società espresso in punti percentuali assoluti e pari all’1,0%, viene attribuito alla rendita.

Qualora il rendimento della Gestione separata sia pari o superiore al 4,1% ed inferiore al 4,2% (intervallo di rendimento), il tasso di rendimento trattenuto sopra indicato è incrementato di un centesimo di punto percentuale assoluto: per ogni ulteriore uguale intervallo di rendimento di un decimo di punto percentuale assoluto, tale valore si incrementa in egual misura.

La misura della rivalutazione si ottiene scontando per il periodo di un anno al tasso di interesse dello 0%- già conteggiato nel calcolo dei tassi di conversione – la differenza, se positiva, fra il rendimento attribuito ed il suddetto tasso di interesse.

B) RIVALUTAZIONE DELLA RENDITA ASSICURATA

Ad ogni anniversario della data di decorrenza della rendita, la rendita in vigore nel periodo annuale precedente viene aumentata della misura di rivalutazione fissata a norma della precedente lettera A) entro il primo giorno del mese che precede l’anniversario suddetto.

REGOLAMENTO GESTIONE SPECIALE RENDIGEN

1. Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività della Società, che viene contraddistinta con il nome “Rendigen”.

Il valore in euro delle attività gestite non sarà inferiore all’importo delle riserve matematiche relative ai contratti che prevedono una clausola di rivalutazione legata al rendimento della “Rendigen”.

La gestione “Rendigen” è conforme alle norme stabilite dall’istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo con la Circolare n. 71 del 26.3.1987 e si atterrà ad eventuali successive disposizioni.

2) Al termine di ciascun mese viene calcolato il tasso percentuale di rendimento conseguito nel mese rapportando il risultato finanziario di competenza del mese al valore medio nel mese delle corrispondenti attività.

Per risultato finanziario della “Rendigen” si devono intendere i proventi finanziari di competenza del mese- compresi gli utili e le perdite di realizzo conseguiti- al netto degli oneri fiscali e di quelli specifici di gestione degli investimenti.

Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nella “Rendigen” e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all’atto dell’iscrizione nella “Rendigen”, per i beni già di proprietà della Società.

Per valore medio della “Rendigen” si intende la somma della giacenza media mensile dei depositi in numerario presso Istituti di Credito, della consistenza media mensile degli investimenti in titoli e della consistenza media mensile di ogni altra attività di “Rendigen”. La consistenza media mensile dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nella “Rendigen”.

La Società si riserva di apportare alla gestione “Rendigen” quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di cambiamenti nell’attuale legislazione fiscale.

3. Alla fine di ciascun mese dopo aver determinato il tasso di rendimento conseguito nel mese, secondo il procedimento indicato al precedente punto 2, si calcola il tasso percentuale di rendimento medio annuo, facendo la media aritmetica ponderata dei tassi percentuali di rendimento conseguiti in ciascuno degli ultimi dodici mesi trascorsi, utilizzando quali pesi le consistenze medie degli investimenti nei predetti mesi definite al precedente punto 2.

Il valore risultante, moltiplicato per dodici, rappresenta il tasso percentuale di rendimento medio annuo da prendere come base per determinare la misura di rivalutazione che viene applicata ai contratti con ricorrenza annuale nel terzo mese successivo a quello di calcolo.

4. La gestione “Rendigen” è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una Compagnia di Revisione iscritta all’Albo di cui al DPR 31.3.75 n.136, la quale attesta la rispondenza della “Rendigen” al presente Regolamento.

In particolare sono certificati:

I la corretta valutazione delle attività attribuite alla “Rendigen”;

II il rendimento medio annuo della “Rendigen” relativo all’ultimo mese dell’anno solare, cioè al periodo che decorre dal 1° gennaio fino al 31 dicembre di ciascun anno, quale descritto al punto 3. precedente;

III l’adeguatezza di ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Società sulla base della consistenza delle riserve matematiche.

ALLEGATO III ALLA CONVENZIONE

AGE-SHIFTING

Le tavole demografiche AD62D comportano l'utilizzo dello strumento di "age shifting", che consiste nel rettificare l'età dell'assicurato, calcolata in anni e mesi compiuti, invecchiandola o ringiovanendola sommando algebricamente lo "shift" annuo corrispondente alla data di nascita contenuto nella Tabella di age shifting (sotto riportata).

Il coefficiente di conversione per l'età in anni e mesi, rettificata come sopra, è ottenuto per interpolazione lineare dei coefficienti relativi alle età intere superiore e inferiore rispetto all'età rettificata stessa.

TABELLA DI AGE-SHIFTING

<i>Maschi</i>			<i>Femmine</i>		
<i>nati da</i>	<i>A</i>	<i>Shift</i>	<i>nate da</i>	<i>a</i>	<i>Shift</i>
01/01/1900	31/12/1907	7	01/01/1900	31/12/1908	7
01/01/1908	31/12/1917	6	01/01/1909	31/12/1917	6
01/01/1918	31/12/1919	5	01/01/1918	31/12/1922	5
01/01/1920	31/12/1925	4	01/01/1923	31/12/1929	4
01/01/1926	31/12/1938	3	01/01/1930	31/12/1940	3
01/01/1939	31/12/1947	2	01/01/1941	31/12/1949	2
01/01/1948	31/12/1957	1	01/01/1950	31/12/1957	1
01/01/1958	31/12/1966	0	01/01/1958	31/12/1966	0
01/01/1967	31/12/1978	-1	01/01/1967	31/12/1976	-1
01/01/1979	31/12/1992	-2	01/01/1977	31/12/1986	-2
01/01/1993	31/12/2006	-3	01/01/1987	31/12/2096	-3
01/01/2007	31/12/2020	-4	01/01/2097	31/12/2007	-4

ALLEGATO IV ALLA CONVENZIONE

Assicurazione di rendita vitalizia immediata a premio unico con rivalutazione annua della rendita e tasso tecnico 0%

Tabella dei tassi per la conversione del capitale in una rendita pagabile in rate mensili posticipate – Premio unico per ottenere un Euro di rendita annua vitalizia.

Tavole A62D –Tasso tecnico 0%.

Età	Maschi	Femmine
50	38,3454	42,1499
51	37,3743	41,1716
52	36,4056	40,1956
53	35,4396	39,2219
54	34,4771	38,2504
55	33,5184	37,2811
56	32,5634	36,3139
57	31,6119	35,3486
58	30,6639	34,3849
59	29,7190	33,4224

Età	Maschi	Femmine
60	28,7778	32,4620
61	27,8412	31,5037
62	26,9114	30,5473
63	25,9896	29,5931
64	25,0767	28,6415
65	24,1729	27,6928
66	23,2757	26,7472
67	22,3834	25,8054
68	21,4967	24,8676
69	20,6157	23,9341
70	19,7415	23,0055

ALLEGATO V ALLA CONVENZIONE

Assicurazione di rendita vitalizia immediata a premio unico con rivalutazione annua della rendita e tasso tecnico 0%

Tabella dei tassi per la conversione del capitale in una rendita pagabile in rate trimestrali posticipate – Premio unico per ottenere un Euro di rendita annua vitalizia.

Tavole A62D –Tasso tecnico 0%.

Età	Maschi	Femmine
50	38,2604	42,0648
51	37,2893	41,0866
52	36,3206	40,1106
53	35,3545	39,1369
54	34,3921	38,1654
55	33,4333	37,1961
56	32,4784	36,2289
57	31,5269	35,2636
58	30,5789	34,2999
59	29,6340	33,3374

Età	Maschi	Femmine
60	28,6928	32,3770
61	27,7562	31,4186
62	26,8264	30,4623
63	25,9045	29,5081
64	25,9917	28,5565
65	24,0879	27,6078
66	23,1907	26,6622
67	22,2984	25,7204
68	21,4117	24,7826
69	20,5307	23,8490
70	19,6565	23,9205

ALLEGATO VI ALLA CONVENZIONE

Assicurazione di rendita vitalizia immediata a premio unico con rivalutazione annua della rendita e tasso tecnico 0%

Tabella dei tassi per la conversione del capitale in una rendita pagabile in rate semestrali posticipate – Premio unico per ottenere un Euro di rendita annua vitalizia.

Tavole A62D –Tasso tecnico 0%.

Età	Maschi	Femmine
50	38,1329	41,9373
51	37,1618	40,9591
52	36,1931	39,9831
53	35,2270	39,0094
54	34,2645	38,0379
55	33,3058	37,0686
56	32,3509	36,1014
57	31,3994	35,1361
58	30,4514	34,1724
59	29,5065	33,2099

Età	Maschi	Femmine
60	28,5652	32,2495
61	27,6287	31,2911
62	26,6989	30,3347
63	25,7770	29,3805
64	24,8642	28,4290
65	23,9604	27,4803
66	23,0632	26,5347
67	22,1709	25,5929
68	21,2842	24,6550
69	20,4032	23,7215
70	19,5290	22,7930

ALLEGATO VII ALLA CONVENZIONE

Assicurazione di rendita vitalizia immediata a premio unico con rivalutazione annua della rendita e tasso tecnico 0%

Tabella dei tassi per la conversione del capitale in una rendita pagabile in rate annuali posticipate – Premio unico per ottenere un Euro di rendita annua vitalizia.

Tavole A62D –Tasso tecnico 0%.

Età	Maschi	Femmine
50	37,8779	41,6823
51	36,9067	40,7041
52	35,9380	39,7280
53	34,9720	38,7543
54	34,0095	37,7829
55	33,0508	36,8135
56	32,0958	35,8463
57	31,1444	34,8810
58	30,1963	33,9173
59	29,2514	33,9549

Età	Maschi	Femmine
60	28,3102	31,9944
61	27,3736	31,0361
62	26,4438	30,0797
63	25,5220	29,1255
64	24,6092	28,1740
65	23,7053	27,2252
66	22,8081	26,2796
67	21,9159	25,3379
68	21,0291	24,4000
69	20,1482	23,4665
70	19,2740	22,5379

ALLEGATO VIII ALLA CONVENZIONE

Assicurazione di rendita vitalizia immediata a premio unico,
reversibile al 60%, con rivalutazione annua della rendita e
tasso tecnico 0%

Tabella dei tassi per la conversione del capitale in una rendita pagabile in rate mensili posticipate – Premio unico per ottenere un Euro di rendita annua vitalizia.

Tavole A62D –Tasso tecnico 0%.

(Se la testa principale è di sesso maschile, la testa reversionaria è ipotizzata di sesso femminile e più giovane di 3 anni; se la testa principale è di sesso femminile, la testa reversionaria è ipotizzata di sesso maschile e più vecchia di 3 anni)

Età	Maschi	Femmine
50	44,1858	43,8938
51	43,1922	42,8991
52	42,2001	41,9059
53	41,2097	40,9143
54	40,2212	39,9234
55	39,2350	38,9360
56	38,2509	37,9491
57	37,2689	36,9638
58	36,2891	35,9799
59	35,3112	34,9974

Età	Maschi	Femmine
60	34,3355	34,0169
61	33,3625	33,0384
62	32,3930	32,0619
63	31,4279	31,0876
64	30,4676	30,1155
65	29,5122	29,1460
66	28,5606	28,1792
67	27,6123	27,2158
68	26,6676	26,2560
69	25,7267	25,3002
70	24,7903	24,3492

ALLEGATO IX ALLA CONVENZIONE

Assicurazione di rendita vitalizia immediata a premio unico,
pagabile in modo certo per 5 anni, con rivalutazione annua della
rendita e tasso tecnico 0%

Tabella dei tassi per la conversione del capitale in una rendita pagabile in rate mensili posticipate – Premio unico per ottenere un Euro di rendita annua vitalizia.

Tavole A62D –Tasso tecnico 0%.

Età	Maschi	Femmine
50	38,3639	42,1641
51	37,3943	41,1870
52	36,4274	40,2121
53	35,4634	39,2396
54	34,5030	38,2693
55	33,5465	37,3011
56	32,5938	36,3351
57	31,6449	35,3710
58	30,6998	34,4087
59	29,7586	33,4478

Età	Maschi	Femmine
60	28,8219	32,4890
61	27,8907	31,5326
62	26,9668	30,5783
63	26,0511	29,6265
64	25,1443	28,6777
65	24,2464	27,7321
66	23,3555	26,7901
67	22,4705	25,8525
68	21,5921	24,9194
69	20,7212	23,9914
70	19,8590	23,0693

ALLEGATO X ALLA CONVENZIONE

Assicurazione di rendita vitalizia immediata a premio unico, pagabile in modo certo per 10 anni, con rivalutazione annua della rendita e tasso tecnico 0%

Tabella dei tassi per la conversione del capitale in una rendita pagabile in rate mensili posticipate – Premio unico per ottenere un Euro di rendita annua vitalizia.

Tavole A62D –Tasso tecnico 0%.

Età	Maschi	Femmine
50	38,4307	42,2138
51	37,4668	41,2400
52	36,5062	40,2686
53	35,5491	39,2997
54	34,5966	38,3332
55	33,6490	37,3690
56	32,7065	36,4074
57	31,7692	35,4480
58	30,8371	34,4910
59	29,9103	33,5361

Età	Maschi	Femmine
60	28,9894	32,5840
61	27,0753	31,6352
62	27,1697	30,6896
63	26,2737	29,7477
64	25,3884	28,8103
65	24,5143	27,8778
66	23,6507	26,9510
67	22,7976	26,0309
68	21,9566	25,1180
69	21,1294	24,2134
70	20,3183	23,3187

ALLEGATO XI ALLA CONVENZIONE

Assicurazione di rendita vitalizia immediata a premio unico con rivalutazione annua della rendita, con controassicurazione e tasso tecnico 0,5%

Tabella dei tassi per la conversione del capitale in una rendita pagabile in rate mensili posticipate – Premio unico per ottenere un Euro di rendita annua vitalizia.

Tavole A62D –Tasso tecnico 0,5%.

Età	Maschi	Femmine
50	38,9927	41,2873
51	38,3118	40,5878
52	37,6210	39,8832
53	36,9239	39,1882
54	36,2454	38,4922
55	35,5605	37,7909
56	34,8693	37,0939
57	34,1944	36,4022
58	33,5167	35,7047
59	32,8322	35,0063

Età	Maschi	Femmine
60	32,1640	34,3195
61	31,4939	33,6260
62	30,8162	32,9275
63	30,1576	32,2468
64	29,4947	31,5587
65	28,8234	30,8610
66	28,1767	30,1875
67	27,5198	29,5056
68	26,8508	28,8154
69	26,2216	28,1454
70	25,5693	27,4694

ALLEGATO XII ALLA CONVENZIONE

Assicurazione di rendita vitalizia immediata a premio unico, con raddoppio in caso di LTC, con rivalutazione annua della rendita, con controassicurazione e tasso tecnico 0%

Tabella dei tassi per la conversione del capitale in una rendita pagabile in rate mensili posticipate – Premio unico per ottenere un Euro di rendita annua vitalizia.

Tavole A62D –Tasso tecnico 0%.

Età	Maschi	Femmine
50	40,1680	45,0817
51	39,1945	44,1019
52	38,2238	43,1245
53	37,2556	42,1489
54	36,2908	41,1759
55	35,3295	40,2047
56	34,3723	39,2355
57	33,4183	38,2679
58	32,4677	37,3015
59	31,5201	36,3360

Età	Maschi	Femmine
60	30,5761	35,3722
61	29,6366	34,4100
62	28,7037	33,4493
63	27,7788	32,4906
64	26,8628	31,5337
65	25,9553	30,5792
66	25,0545	29,6273
67	24,1584	28,6779
68	23,2674	27,7316
69	22,3816	26,7880
70	21,5018	25,8479

ALLEGATO XIII ALLA CONVENZIONE

Assicurazione di rendita vitalizia immediata a premio unico, reversibile al 60%, con raddoppio in caso di LTC, con rivalutazione annua della rendita e tasso tecnico 0%

Tabella dei tassi per la conversione del capitale in una rendita pagabile in rate mensili posticipate – Premio unico per ottenere un Euro di rendita annua vitalizia.

Tavole A62D –Tasso tecnico 0%.

(Se la testa principale è di sesso maschile, la testa reversionaria è ipotizzata di sesso femminile e più giovane di 3 anni; se la testa principale è di sesso femminile, la testa reversionaria è ipotizzata di sesso maschile e più vecchia di 3 anni)

Età	Maschi	Femmine
50	46,0230	46,8301
51	45,0271	45,8338
52	44,0329	44,8390
53	43,0401	43,8456
54	42,0493	42,8540
55	41,0606	41,8637
56	40,0741	40,8748
57	39,0896	39,8872
58	38,1071	38,9005
59	37,1264	37,9149

Età	Maschi	Femmine
60	36,1478	36,9309
61	35,1718	35,9485
62	34,1992	34,9677
63	33,2308	33,9887
64	32,2673	33,0114
65	31,3081	32,0359
66	30,3529	31,0628
67	29,4005	30,0917
68	28,4513	29,1233
69	27,5054	28,1575
70	26,5634	27,1949